

Sentenza: 9 giugno 2021, n. 144

Materia: Governo del territorio – edilizia – urbanistica - paesaggio

Parametri invocati: articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 9, commi 1 e 2, e 19 della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante)

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante), nel testo originario, limitatamente alle parole “ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5”;
- cessata la materia del contendere o non fondate le altre questioni

Estensore nota: Domenico Ferraro

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, commi 1 e 2, e 19 della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante), in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La legge regionale impugnata, nel recare la disciplina edilizia e urbanistica dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante, contiene, secondo il ricorrente, norme che si sovrappongono alla normativa dello Stato attinente alla autorizzazione paesaggistica, invadendo così il campo riservato alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e violando, altresì, l'art. 9 Costituzione. L'art. 9, comma 1, impugnato, ammette l'insediamento dei complessi esclusivamente nelle aree a ciò destinate, purché in conformità “*alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica, di sicurezza idrogeologica e sismica, edilizia, paesaggistica, di aree naturali e biodiversità, della Rete Natura 2000, nonché alle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali*”. A tale previsione sono però sottratti i campeggi temporanei o mobili, di cui all'art. 6, comma 5, della medesima l.r. Piemonte n. 5 del 2019, secondo il quale “*il comune può consentire su aree pubbliche o private, campeggi temporanei o mobili, per finalità sociali, ricreative, culturali e sportive*”. Il ricorrente ritiene che l'esclusione di tali strutture dal generale disposto dell'art. 9, comma 1, comporti che esse siano contestualmente sottratte alla tutela paesaggistica, e, in particolare, alla necessità che l'intervento sia soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). La Regione non contesta tale lettura, ma reputa che la natura stessa di simili campeggi sia tale da esonerarli dalla previsione di autorizzazione paesaggistica, anche alla luce del regime di semplificazione, introdotto dal d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). La Corte evidenzia che la legge impugnata è stata modificata, nella pendenza del giudizio costituzionale, dalla legge della Regione Piemonte 4 gennaio 2021, n. 1, recante “Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante)”. L'impugnato art. 9 è stato

sostituito integralmente dall'art. 6 di detta legge, che ne ha modificato il testo, senza tuttavia alterarne la portata precettiva. Più specificamente, l'attuale testo dell'art. 9, comma 1, della l.r. Piemonte 5/2019, come sostituito dall'art. 6 della l.r. Piemonte 1/2021, continua a prevedere che l'insediamento delle strutture ricettive all'aperto, "*ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5*", sia concentrato in apposite aree in conformità alla normativa paesaggistica. La Regione Piemonte sostiene che, escludendo l'esecuzione di opere o interventi permanenti per i campeggi, sia venuta meno ogni ragione per esigere l'autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, tale affermazione conferma l'interpretazione dell'impugnato art. 9, comma 1, posta a presupposto del ricorso, nel senso che tale norma ha per effetto quello di sottrarre ad autorizzazione paesaggistica i campeggi temporanei o mobili, e non permette, quindi, di ritenere soddisfacente lo "*ius superveniens*". La legge regionale impugnata continua a stabilire i casi in cui l'autorizzazione paesaggistica è dovuta, e, in particolare, ad escluderla, con previsione di legge inderogabile, per l'ipotesi dei campeggi temporanei o mobili. Secondo la Corte, la legge regionale, continua ad esporsi al profilo di impugnazione svolto nel ricorso, ovvero sia di avere invaso la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in tale materia. Deve perciò escludersi che sia cessata la materia del contendere e dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale riferita all'articolo 9, comma 1, della legge regionale, con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s). La Corte ricorda che il potere di intervento delle Regioni in materia di "*governo del territorio*" non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente. La Corte, sottolinea che, spetta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente, e ricorda in merito le sentenze 246/2017 e 74/2021. La Corte conclude che, la norma impugnata, provvedendo direttamente ad escludere dall'autorizzazione paesaggistica l'insediamento dei campeggi temporanei o mobili, ha con ciò stesso invaso la competenza statale in tema di tutela dell'ambiente, alla quale tale regolamentazione è invece affidata e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante), nel testo originario, limitatamente alle parole "*ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5*".